
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c., comma 2, accoglimento, conseguenze

La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria ex [art. 404 c.p.c., comma 2](#), proposta da un avente causa o da un creditore di una delle parti avverso la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva (ovvero il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'[art. 647 c.p.c.](#)), quando si ha l'effetto di dolo o collusione a suo danno (e quindi pregiudichi un suo diritto o, comunque, una sua situazione giuridica favorevole), non comporta l'inefficacia del precedente giudicato opposto, nei soli confronti del terzo opponente, mantenendolo fermo nel rapporto tra le parti originarie, bensì la totale eliminazione della sentenza (o del decreto) passata in giudicato nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.12.2015, n. 24631

...omissis...

Con il primo motivo del ricorso, proposto "ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 656, 404, 405, 163 e 164 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, si censura la sentenza impugnata la quale ha ritenuto di respingere la eccezione di nullità della citazione per omessa indicazione della data in cui gli oppositori al decreto ingiuntivo avrebbero avuto conoscenza del dolo e della collusione a loro danno e fornito la relativa prova".

Secondo il ricorrente, ai sensi dell'art. 405 c.p.c., comma 2, il creditore che agisca in giudizio con il rimedio dell'opposizione revocatoria è tenuto ad indicare, nell'atto di opposizione, anche la data in cui ha avuto conoscenza del dolo o della collusione e la relativa prova.

L'omessa indicazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, comporta la nullità dell'atto di citazione ex art. 156 c.p.c., comma 2, per mancata esposizione dei fatti e perchè non consente al giudice di verificare la tempestività dell'opposizione in relazione al termine perentorio di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c..

Poichè, secondo il ricorrente, dall'atto di citazione non sarebbe possibile desumere in alcun modo l'indicazione della suddetta data, l'omissione sarebbe radicale ed insanabile ed avrebbe ben potuto essere rilevata, anche d'ufficio, da entrambi i giudici di merito, mentre la Corte d'appello l'ha ritenuta sanata per non averla esposta il ricorrente eccepita sin dalla sua prima difesa.

Il secondo motivo viene proposto "ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione insufficiente e contraddittoria circa il punto decisivo della controversia riguardante la nullità della citazione ai sensi degli artt. 404, 405, 656, 163 e 164 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2".

Ad avviso del ricorrente la motivazione della impugnata sentenza è del tutto insufficiente poichè si limita solo ad ipotizzare la tempestività dell'azione rispetto al termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c., senza nulla dire in merito all'onere di indicare la data della conoscenza e la prova che l'art. 405 c.p.c., pone sugli attori.

In altri termini il ricorrente sostiene la nullità dell'atto di citazione per mancata specificazione della data della scoperta del dolo e della collusione da parte del terzo.

Il terzo motivo viene proposto "ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione insufficiente - e contraddittoria circa il punto decisivo della controversia riguardante la motivazione del termine perentorio di cui al combinato disposto degli artt. 325, 404 e 405 c.p.c.."

Lamenta il ricorrente che i giudici di merito avrebbero completamente disatteso la rappresentazione dei fatti fornita dagli attori che avrebbero dichiarato di aver preso conoscenza dell'iscrizione ipotecaria dell' xxx non già alla data della visura immobiliare effettuata il 17 settembre 1991, bensì a quella del 3 settembre 1991, quando il B. iscrisse ipoteca giudiziale sui beni immobili xxxxx

In altri termini, per il ricorrente, se la Corte d'appello avesse fatto risalire la conoscenza del dolo o della collusione alla data dell'iscrizione ipotecaria effettuata dal B., il termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c., non sarebbe risultato rispettato.

Con il quarto motivo il ricorrente propone, "ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione insufficiente e contraddittoria circa il punto decisivo della controversia riguardante ancora la violazione del termine perentorio di cui al combinato disposto degli artt. 325, 404 e 405 c.p.c.."

Ritiene in particolare il ricorrente che la Corte d'appello, dopo aver ammesso la produzione di due documenti (l'avviso dei creditori iscritti ex art. 498 c.p.c., in data 16 settembre 1991 e la lettera 16 settembre 1991) da cui risultava la conoscenza dei xxx già in data 12 settembre 1991, del decreto ingiuntivo ottenuto xxx non li ha poi, in sede di decisione, ritenuti rilevanti.

La Corte d'appello, per il ricorrente, sarebbe caduta in contraddizione laddove, avendo individuato l'effettiva conoscenza del dolo o della collusione, da parte degli oppositori, nella circostanza dell'iscrizione ipotecaria effettuata dal xxxxD., avrebbe poi negato,

incomprensibilmente, qualunque rilevanza alla precedente conoscenza della medesima circostanza da parte degli stessi opposenti.

Con il quinto motivo il ricorrente propone ricorso "ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli artt. 404 e 405 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c." xxxxxxx che ai sensi dell'art. 405 c.p.c., non vi è dubbio che deve essere il creditore opponente xx a fornire la prova del dolo o della collusione.

L'impugnata sentenza, invece, in violazione di tale principio, oltre che di quello generale stabilito dall'art. 2697 c.c., ha accolto la domanda dei creditori sul presupposto che i convenuti (xxx in realtà non sono stati in grado di fornire prove sufficienti a dimostrare che il credito dell' xxx era vero e reale.

I cinque motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

L'opposizione di terzo revocatoria - art. 404 c.p.c., comma 2 - configurandosi come impugnazione straordinaria, è proponibile dal creditore di una delle parti avverso una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva quando sia l'effetto di dolo o collusione a suo danno (e quindi pregiudichi un suo diritto o, comunque, una sua situazione giuridica favorevole: Cass. 4324 del 1988, 10288 del 2010, 15350/2010).

Per espressa previsione normativa - art. 656 c.p.c. - e per giurisprudenza consolidata (Cass. 4324 del 1988, 1492 del 1989, 15350 del 2010) detta impugnazione è proponibile avverso il decreto ingiuntivo quando sia divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c..

Nel caso in esame, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo a favore di Axxxxxx. in data 29 agosto 1991, e quindi in periodo feriale, il termine ratione temporis applicabile per l'opposizione dei debitori - art. 641 c.p.c., comma 1 - era di 20 giorni decorrenti dalla scadenza del periodo feriale, e cioè scadeva il 6 ottobre 1991 e perciò tutt'al più da questa data - volendo ritenere che l'esecutività del decreto costituisse, di per sè, ragione di percezione della collusione da parte dei debitori e xx. e non soltanto rappresentare il pregiudizio per i creditori, ma non ancora (e non necessariamente) la fonte di conoscenza, reale e concretamente conseguita, dei raggiri mediante i quali il decreto sarebbe stato ottenuto e callidamente non opposto, come richiede l'espressione "scoperto" usata dall'art. 326 c.p.c., ben potendo questo ulteriore livello di conoscenza esigere altre informazioni e migliori approfondimenti (Cass. n. 4123 del 1990, 1992/12340, 2156/2001, 4008/2004) - potevano decorrere i 30 giorni per l'opposizione di cui all'art. 656 c.p.c., con scadenza il 5 novembre 1991.

Pertanto, poichè la revocazione va effettuata secondo il rito del provvedimento opposto (Cass., 11 marzo 2003, n. 3554), la citazione per l'opposizione di terzo revocatoria, consegnata dai terzi attori in revocatoria all'ufficiale giudiziario il 16 ottobre 1991 - adempimento idoneo ad impedire la decadenza del notificante (Corte Costit. n. 477 del 2002 e art. 149 c.p.c., comma 3, per i procedimenti instaurati successivamente al primo marzo 2006, per effetto del D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater, conv. con mod. dalla L. n. 51 del 2006) - (e perfezionatasi il 17 ottobre 1991), è tempestiva.

E comunque, anche a voler seguire l'impostazione del ricorrente secondo la quale dalla data visura ipotecaria dell'iscrizione a favore dell' xxxxx o della collusione con l' A., in ogni caso per effetto della sospensione del termine feriale i 30 giorni per proporre opposizione di terzo revocatoria non potevano decorrere prima del 16 settembre 1991 e quindi la consegna della citazione all'ufficiale giudiziario il 16 ottobre 1991, per le ragioni innanzi dette è tempestiva.

Questi principi ha applicato la sentenza impugnata e quindi il decisum, integrata la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nei termini suesposti, è corretto.

Con il sesto xxx lamenta la violazione degli artt. 404 e 405 c.p.c., sotto il profilo che i giudici d'appello, avendo qualificato l'azione promossa da xxxxx. come opposizione revocatoria di terzo, ai sensi degli articoli citati, non avrebbero potuto disporre l'annullamento del decreto ingiuntivo e la cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria con efficacia erga omnes, ma avrebbero dovuto limitare gli effetti della loro

pronuncia ai soli creditori opposenti, secondo il principio generale della relatività del giudicato in materia di revocatoria in frode ai creditori.

Il motivo è infondato.

La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c., comma 2, proposta da un avente causa o da un creditore di una delle parti avverso la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva (ovvero il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.), quando sia l'effetto di dolo o collusione a suo danno (e quindi pregiudichi un suo diritto o, comunque, una sua situazione giuridica favorevole), non comporta l'inefficacia del precedente giudicato opposto, nei soli confronti del terzo opponente, mantenendolo fermo nel rapporto tra le parti originarie, bensì la totale eliminazione della sentenza (o del decreto) passata in giudicato nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente (Cass. 4324/1988 cit., 13 marzo 2009 n. 6261).

Al suddetto principio si è attenuta la sentenza impugnata.

Infatti, una volta accertato il dolo, il decreto ingiuntivo viene eliminato erga omnes.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 11.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.